

In Gazzetta la legge di conversione del dl 176. Sei mesi in più per i nuovi certificati di esecuzione

Performance bond a giugno 2013

Slitta di un anno l'entrata in vigore della garanzia globale

DI ANDREA MASCOLINI

Concessi sei mesi in più per emettere i certificati di esecuzione lavori sulla base dei nuovi requisiti per la qualificazione delle imprese di costruzioni; rinviata di un anno l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di performance bond; più flessibile la verifica triennale delle attestazioni Soa. Sono queste alcune delle novità previste dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, di conversione del decreto legge 6 giugno 2012 recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2012.

Per quel che riguarda la garanzia globale di esecuzione il provvedimento interviene disponendo la proroga di un anno (vale a dire fino all'8 giugno 2013) del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione (articoli da 129 a 136 dpr 207/2010, il regolamento del Codice dei contratti pubblici), obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori oltre i 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale e facoltativa per gli appalti di sola esecuzione superiori a 100 milioni di euro. La ragione della proroga, secondo il governo, deriverebbe dalla necessità di evitare il blocco delle gare cui si applicherebbero le norme, stante la difficoltà segnalata dal settore delle banche e delle assicurazioni nel mettere a punto il sistema di garanzie richieste.

Più articolate e complesse sono invece le disposizioni in tema di qualificazione delle imprese.

In particolare si procede innanzitutto a spostare di 180 giorni (fino al 5 dicembre 2012)

i termini previsti dall'art. 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del dpr 207/2010 in materia di emissione dei cosiddetti Cel (certificati di esecuzione dei lavori) e delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle Soa. La ragione della proroga risiede nelle difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti nel rimettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove categorie, i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti con riferimento alle vecchie categorie, rilasciati in vigenza della precedente normativa (si tratterebbe, da stime governative, di circa 25.000 certificati relativi, fra le altre, alle categorie OG10, 11, OS 7,8,12, 18, 20, 21 e 2).

Per quel che riguarda la validità delle attestazioni, la distinzione è tra categorie non variate, ossia non modificate dal Regolamento (per le quali le attestazioni rilasciate nella vigenza del dpr 34/2000 hanno validità fino alla naturale scadenza), e categorie variate. Per queste ultime viene prevista la cessazione della relativa validità dal 546° giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, cioè si ripropone la proroga di 180 giorni, fino al 5 dicembre 2012. La legge precisa anche che la cessazione della validità sarà invece immediatamente operativa per le imprese che hanno ottenuto, a seguito della nuova emissione dei certificati di esecuzione dei lavori l'attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal regolamento.

La legge chiarisce inoltre che resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già riemessi.

Per quel che concerne l'utilizzazione delle attestazioni per la partecipazione alle gare, la legge, introducendo un nuovo comma (12-ter) all'articolo 357 del Regolamento, stabilisce che

nei casi in cui non si pervenga alla riemissione dei certificati di esecuzione lavori, le attestazioni relative alle categorie delle opere specializzate OS 12, OS 18, OS 21, OS 2, OS 7 e OS 8 rilasciate nella vigenza del dpr 34/2000, potranno essere utilizzate fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nelle categorie specialistiche OS 12-A, OS 18-A, OS 21, OS 2-A, OS 7. Il nuovo comma 12-ter prevede altresì che gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal 546° giorno dall'entrata in vigore del regolamento (cioè dal 5 dicembre 2012), si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5 del dpr 207/2010 (che indica i limiti di ognuna delle 8 classifiche di iscrizione e fissa convenzionalmente il valore della classifica illimitata a 20 milioni di euro).

Lo stesso sistema viene previsto anche per le categorie relative alle opere generali con l'utilizzabilità ai fini della qualificazione anche per la categoria OG11 ex dpr 34/2000 (relativa agli impianti tecnologici), a condizione di attribuire, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentuali indicate dalla norma, alle categorie OS3 (20%), OS28 (40%) e OS30 (40%). Infine si prevede che, in sede di verifica triennale dell'attestazione Soa, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, si applicherà una maggiore tolleranza (dal 25% al 50%) nella verifica dell'attestato Soa relativamente alla congruità (prevista dall'art. 77, comma 6) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

— © Riproduzione riservata — ■



LE NOVITÀ

Proroga di un anno, fino all'8 giugno 2013 dell'entrata in vigore delle norme sul performance bond (obbligatorio per appalti integrati oltre i 75 milioni, per affidamenti a contraenti generali e facoltativo per appalti di sola esecuzione oltre i 100 milioni)

Rinvio di sei mesi (fino al 5 dicembre 2012) dell'obbligo di attestarsi sulla base delle nuove prescrizioni previste dal regolamento del Codice dei contratti pubblici (Dpr 207/2010) per le categorie OG e OS variate;

Le stazioni appaltanti avranno quindi sei mesi in più per rimettere i certificati di esecuzione dei lavori che dovranno essere portati dalle imprese alle SOA per ottenere le attestazioni;

Per le verifiche triennali degli attestati SOA maggiore tolleranza nella verifica di congruità tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature e costo del personale (si passa dal 25 al 50%)